

One LEGALE

Massima | 2022

T.A.R. Lazio Roma, Sez. V, 29/09/2022, n. 12359

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA > Giurisdizione > riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

Parti: (Omissis) c. Regione Lazio

Il riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che: - sussiste sempre la giurisdizione del g.o. quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla P.A. è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione; - qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al g.o., anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, essendo il privato titolare di un diritto soggettivo perfetto; - viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del g.a., solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

Fonti:

Massima redazionale, 2022

Massima | 2022

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 26/09/2022, n. 1446

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA > Giurisdizione > riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

Parti: Comune di Diso (Le) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere

Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del c.d. petitum sostanziale, ossia della natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, conosciuta dal giudice alla luce dei fatti affermati e del rapporto di cui essi costituiscono espressione.

Fonti:

Massima redazionale, 2022

Massima | 2022

T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 12/09/2022, n. 5676

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA > Giurisdizione > in genere

Parti: Comune di Grumo Nevano c. Regione Campania

Ricorsi in via amministrativa - In genere

Nella materia di controversie riguardanti la concessione di contributi e sovvenzioni pubbliche - la cui cognizione non appartiene, diversamente dalle controversie sulle concessioni di beni pubblici, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario.

Fonti:

Massima redazionale, 2022

Massima | 2022

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 18/08/2022, n. 2287

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA > In genere

Parti: G.B. c. Comune di Aci Catena

Ricorsi in via amministrativa - In genere

Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione sono riconosciuti direttamente dalla legge ed alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui, invece, la legge attribuisce all'Amministrazione il potere di riconoscere l'ausilio previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione; nel primo caso la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre nella seconda ipotesi in quella del giudice amministrativo.

Fonti:

Massima redazionale, 2022

Massima | 2022

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 29/07/2022, n. 1412

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA > In genere

Parti: Consorzio di B.I.C. c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ricorsi in via amministrativa - In genere

In materia di erogazione di finanziamenti il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve attuarsi sulla base del generale criterio della causa petendi. Pertanto, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con giurisdizione del giudice amministrativo, allorché la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

Fonti:

Massima redazionale, 2022

Massima | 2022

Cons. Stato, Sez. V, 27/07/2022, n. 6606

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA > In genere

Parti: P.R. c. Roma Capitale

Ricorsi in via amministrativa - In genere

Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, bisogna fare riferimento all'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio e individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo.

Fonti:

Massima redazionale, 2022

Massima | 2022

Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 19/07/2022, n. 22566

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA > Giurisdizione > riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo **IMPIEGO PUBBLICO** > Rapporto di pubblico impiego, in genere

Parti: T.S. c. Azienda Unità Sanitaria Locale di (Omissis)

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego cd. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e

riguardante la pretesa allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere il diritto all'assunzione al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale. Qualora, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indica una diversa procedura, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza di una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, quarto comma D.Lgs. n. 165 del 2001.

Fonti:

Massima redazionale, 2022

Massima | 2022

Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 19/07/2022, n. 22566 (rv. 665451-01)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE > Giurisdizione

Parti: T. c. A.

GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere - Pubblico impiego contrattualizzato - Candidato collocato utilmente nella graduatoria finale di un concorso - Diritto all'assunzione - Riparto di giurisdizione - Distinzioni - Contestazione delle modalità di scorrimento della graduatoria - Critica alla scelta di indire un nuovo concorso - Fondamento - Fattispecie

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, spetta al giudice ordinario la cognizione della causa con la quale il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso faccia valere il proprio diritto all'assunzione, contestando le modalità di scorrimento della graduatoria, mentre, ove l'affermazione di tale diritto richieda la negazione degli effetti del provvedimento con cui l'Amministrazione abbia scelto di indire una nuova procedura concorsuale, anziché attingere alla menzionata graduatoria, la controversia è devoluta al giudice amministrativo, poiché investe l'esercizio di un potere di organizzazione degli uffici, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, in una vertenza in cui era stato prospettato il diritto allo scorrimento della graduatoria, a fronte della decisione della Ausl di coprire i posti vacanti tramite un nuovo concorso, senza procedere allo scorrimento della graduatoria di un concorso precedente, relativo, tra l'altro, a un diverso profilo professionale). (Regola giurisdizione)

Fonti:

CED Cassazione, 2022